

Mediazione telematica con il consenso delle parti

Decreto correttivo

Snelliti gli adempimenti: il documento digitale finale va firmato e subito restituito

Si può sempre chiedere di partecipare agli incontri con collegamenti da remoto

Pagina a cura di

Marco Marinaro

Nuova disciplina per la mediazione telematica e per gli incontri da remoto. A introdurla è il decreto legislativo con le disposizioni integrative e correttive delle norme sulla mediazione della riforma Cartabia, approvato la settimana scorsa in via definitiva.

Per la mediazione civile e commerciale, la riforma Cartabia (decreto legislativo 149/2022) ha segnato il passaggio verso il rinnovato modello fiduciario improntato alla partecipazione personale e all'effettivo incontro tra le parti. Le nuove disposizioni, varate a due anni di distanza dalla riforma, mirano a risolvere alcune criticità sorte in fase di prima applicazione. Le problematiche più evidenti atenevano proprio all'interpretazione e all'applicazione dell'articolo 8-bis del decreto legislativo 28/2010 (mediazione secondo modalità telematiche), nonostante i chiarimenti intervenuti, nelle more del correttivo, con il decreto ministeriale 150/2023 (articolo 22, comma 1, lettere b, c).

Per risolvere i dubbi interpretativi ora l'articolo 8-bis è stato riscritto ed

è stato introdotto anche l'articolo 8-ter: il primo disciplina la mediazione telematica e il secondo (come recita la rubrica) gli «incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto».

Ora si precisa che la mediazione si svolge in modalità telematica con il consenso delle parti e che, in questi casi, gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale.

Si alleggeriscono le formalità previste attualmente prevedendo solo che a conclusione del procedimento il mediatore debba formare un documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo per l'apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti, precisando che il documento è immediatamente firmato e restituito al mediatore.

Si specificano poi i doveri del mediatore che, una volta ricevuto il documento informatico e «verificata l'apposizione, la validità e l'integrità delle firme, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo che lo invia alle parti e ai loro avvocati, se nominati».

Il nuovo articolo 8-ter precisa invece che ciascuna parte può sempre chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto (a prescindere dalla forma, telematica o meno, scelta per la mediazione) e che i sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli in-

contri assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.

Quanto alla sottoscrizione del verbale di mediazione (e dell'eventuale accordo) nei casi in cui gli incontri si svolgano in modalità ibride si chiarisce che, «con il consenso di tutte le parti», le firme dei partecipanti possono essere apposte nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, mentre in assenza del consenso le firme sono apposte in modalità analogica davanti al mediatore. La disciplina della mediazione telematica adottata in sede emergenziale durante il periodo pandemico viene espressamente abrogata (si tratta dell'articolo 83, comma 20-bis, del decreto legge 18/2020).

Il decreto legislativo correttivo interviene poi sulla durata della mediazione, riscrivendo l'articolo 6 del decreto legislativo 28/2020. Si passa a una durata massima di sei mesi prorogabile, dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi (con accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso). A tale previsione viene posto un limite se è già pendente il giudizio: in queste situazioni la mediazione ha una durata di sei mesi ed è prorogabile, per una sola volta, di altri tre mesi (da comunicare al giudice con la produzione dell'accordo scritto o del verbale da cui esso risulta). La mediazione potrà proseguire ma il suo protrarsi non impedirà lo svolgimento del processo. Le disposizioni relative alla durata saranno applicabili alle mediazioni per cui alla data di entrata in vigore del decreto non è stato depositato il verbale conclusivo.



Cambia la durata: si passa a sei mesi, prorogabili prima della scadenza di tre mesi per volta